

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

C.I.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE - DANNI DA
LESIONE DEL RAPPORTO
GENITORIALE

Ud. 22/12/2015 PU

R.G.N. 16116/2013

Rep.

Cron. 6790

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

7 APR 2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16116-2013 proposto da:

NSR

(X

), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell'avvocato GIANLUCA INDACO, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DL

- intimata -

avverso la sentenza n. 4014/2012 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 20/07/2012, R.G.N. 6370/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/12/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato GIANLUCA INDACO;

2015
25/4



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale di Roma, con sentenza del settembre 2011, condannò LD al pagamento della somma di euro 50.000,00 in favore di SRN a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla condotta della D , coniuge del N ed affidataria del loro figlio minore M (nato il 28 febbraio 2001), di ostacolo ai rapporti e alla frequentazione tra il figlio (a lei affidato in data 1° agosto 2002 a seguito di provvedimento ex art. 708 cod. proc. civ. in pendenza del procedimento di separazione personali degli stessi coniugi) ed il padre.

2. - Avverso tale decisione interponeva gravame la D , che, nel contraddittorio con il N la Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 20 luglio 2012, accoglieva in parte, riducendo la condanna al pagamento della somma di euro 15.000,00, così indicata in dispositivo, che, con successiva ordinanza del 3 dicembre 2012 (annotata in calce alla sentenza), veniva corretto, ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., con indicazione della somma di euro 10.000,00, riportata nella motivazione.

2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale escludeva la sussistenza del diritto risarcitorio dell'attore N «in conseguenza della decisione della D di percorrere "la strada del processo penale" da cui derivava la totale interruzione degli incontri diretti tra padre e figlio in seguito all'ordinanza del giudice istruttore della causa di separazione in data 8 settembre 2005 e sino alla ripresa degli incontri disposta con ordinanza del 22/23 marzo 2006».

A tal riguardo il giudice di appello - sulla premessa che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è



fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. a carico del denunciante, al di fuori del reato di calunnia - osservava che la denuncia della D a carico del N per atti di pedofilia in danno del figlio minore, poi archiviata con decreto dell'ottobre 2006, non era frutto di dolo della madre, non essendo "sufficienti a dimostrare" tale elemento psicologico le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, la richiesta di archiviazione dello stesso p.m. ed il relativo decreto di archiviazione, giacché da tali atti emergeva «il convincimento del consulente, del pubblico ministero e del giudice che le iniziali dichiarazioni del bambino, poi ritenute inattendibili in ragione del suo comportamento durante le indagini, possano essere state condizionate da domande "suggestive" rivolte, anche in buona fede, dalla madre», non potendo ciò, tuttavia, "assurgere, trattandosi di valutazioni, a prova di una volontà calunniatrice".

La Corte territoriale soggiungeva che il p.m. ed il g.i.p., "pur concordando nel giudicare infondata la denuncia per violenza sessuale aggravata, non hanno ritenuto l'esistenza di notizia del reato di calunnia ascrivibile alla D".

Sicché, concludeva il secondo giudice, non era riscontrabile una condotta civilmente illecita della madre, avendo il giudice civile adottato il provvedimento di sospensione "sulla base di quanto risultante dal rapporto trasmesso dalla polizia giudiziaria".

2.2. - La Corte di appello confermava, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la "illiceità della condotta della D di ostacolo agli incontri tra padre e figlio minore, come disciplinati nel tempo dai provvedimenti del giudice civile"; condotta comprovata dalle relazioni dei servizi sociali e riconducibile anche alla fattispecie incriminatrice di cui



all'art. 388 cod. pen., "stante l'evidente consapevolezza dell'autrice di non rispettare le disposizioni del giudice".

2.3. - Il giudice del gravame provvedeva, quindi, a rimodulare la misura del risarcimento in ragione del ridimensionamento della condotta illecita ascrivibile alla D (avendo escluso quella correlata alla denuncia penale infondata), per cui, in considerazione di "tutte le circostanze relative all'entità della lesione del diritto del N ", liquidava "il danno non patrimoniale, morale ed esistenziale", dallo stesso patito "per la lesione del suo diritto tutelato dagli artt. 2 e 19 della Costituzione", nella somma "euro 10.000,00 che tiene conto di ogni pregiudizio subito dalla parte, anche da ritardata liquidazione, sino alla data odierna".

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre SRN sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva l'intimata LD

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 156, comma 2, 287 e 288 cod. proc. civ., nonché "nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo" e/o per vizio di motivazione.

La Corte territoriale - nell'aver indicato in motivazione la somma risarcitoria di euro 10.000,00 e in dispositivo quella di euro 15.000,00, provvedendo poi a correggere, ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. il dispositivo stesso (con indicazione della somma di euro 10.000,00) - avrebbe erroneamente applicato le norme sulla correzione degli errori materiali in un caso di insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, determinante, invece, la nullità della sentenza impugnata.

1.1. - Il motivo è inammissibile.



Il ricorrente, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso e di autosufficienza ex all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non solo non ha evidenziato i modi ed i tempi dell'intera scansione procedimentale che ha portato alla pronuncia, in data 3 dicembre 2012, dell'ordinanza di correzione di errore materiale da parte della Corte di appello, ma, altresì, e in via dirimente, non ha precisato se, ed eventualmente quando, abbia ricevuto la notificazione di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., così impedendo a questa Corte di poter apprezzare la tempestività dell'impugnazione promossa contro la sentenza corretta, là dove il ricorso risulta invece notificato in relazione al termine annuale dalla pubblicazione della sentenza non corretta, che si assume non notificata ed alla quale unicamente ci si riferisce in ricorso (cfr. relativa intestazione, prima pagina).

2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., 2 e 29 Cost. e 368 cod. pen., nonché prospettato vizio di motivazione.

La Corte territoriale, nell'escludere la sussistenza del reato di calunnia nella infondata denuncia della D contro esso N per il reato di violenza sessuale aggravata in danno del figlio, avrebbe motivato in modo insufficiente circa la "analisi dell'elemento soggettivo del reato, risultando priva di verifica la reale consapevolezza della signora D della falsità delle accuse mosse".

Risulterebbe, poi, del tutto ambiguo l'argomento centrale (utilizzato dal giudice di appello unitamente a quello per cui il convincimento di consulente, p.m. e g.i.p. integrerebbe soltanto delle "valutazioni") della mancata iscrizione della denunciante nel registro degli indagati per il reato di calunnia in relazione alla esistenza, o meno, del dolo generico integrante l'elemento soggettivo di detta



fattispecie incriminatrice, essendosi istituito tra quest'ultimo e l'azione del p.m. o del g.i.p. "una sorta di diretto automatismo", frutto, però, di erronea impostazione logica.

Il ricorrente soggiunge che il dolo della Demichele emergeva chiaramente dagli atti di causa [verbale d'udienza dell'8 settembre 2005; elaborato peritale del 24 novembre 2005; richiesta di archiviazione del p.m.; decreto di archiviazione del g.i.p.; relazioni dei servizi sociali (nelle date 10 marzo 2003, 1° settembre 2006, 14 novembre 2006 - con allegata anche la relazione della d.ssa B -, 30 gennaio 2008); provvedimenti emessi dai giudici civili (nelle date 21 marzo 2003, 16 novembre 2006, 8 ottobre 2007, 14 dicembre 2009), consulenza tecnica depositata nel giudizio di separazione], la cui analisi è stata carente da parte del giudice di appello.

2.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Con esso - incentrandosi le relative doglianze, nella loro effettiva portata, sulla complessiva motivazione in fatto resa dal giudice di appello, senza che vengano davvero evidenziate le asserite violazioni di legge indicate in rubrica - non si deduce affatto che gli atti indicati in ricorso non siano stati valutati dalla Corte territoriale (e, del resto, dalla stessa sentenza impugnata risulta che il giudice di appello ha avuto contezza delle predette risultanze processuali), bensì che l'analisi degli stessi si sia palesata carente. Tuttavia, il ricorrente propone a questa stessa Corte di ricavare da detti atti il convincimento che è proprio del giudice del merito, senza addurre aporie intrinseche nel ragionamento della Corte di appello, tranne che per l'anzidetto automatismo.

A tal fine, però, la mancata iscrizione nel registro degli indagati è solo elemento a conforto della esclusione del dolo della denunciante, quale conclusione tratta da una valutazione complessiva di insufficienza al riguardo delle



emergenze probatorie e del fatto che il convincimento del p.m. e del g.i.p. era soltanto la risultante di una deliberazione fondata sulle medesime fonti di prova, alla quale il giudice di appello ha contrapposto la propria plausibile valutazione.

Per il resto, le doglianze esibiscono una lettura alternativa delle prove e propongono una diversa conclusione delle stesse, in tal modo surrogandosi, però, inammissibilmente, al potere al riguardo riservato esclusivamente al giudice del merito e deviando, al contempo, dal paradigma censorio di cui al n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, antecedente alla novella legislativa del 2012) che presuppone una critica ab intrinseco della sentenza impugnata.

3. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., 2 e 29 Cost. e 368 cod. pen., nonché dedotto vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che, seppure si volesse escludere il dolo nella condotta della denunciante, la stessa D avrebbe operato con colpa grave nello sporgere denuncia contro esso N da cui l'illecito civile per aver recato ingiusto danno al denunciato, sottoposto a procedimento penale nonostante la infondatezza delle accuse.

Una tale lettura sarebbe consentita in ragione della autonomia della responsabilità civile rispetto a quella penale e dal sistema di atipicità dell'illecito civile soprattutto in funzione del risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione di diritti costituzionalmente tutelati. Di qui, l'erroneità della sentenza impugnata nell'applicare un principio - quello per cui necessità l'esistenza del reato di calunnia affinché sussista la responsabilità civile del denunciante fatti integranti reato perseguibile d'ufficio - che dovrebbe essere recessivo nel



bilanciamento tra valori costituzionali, con prevalenza del "valore del rispetto della persona".

3.1. - Il motivo è infondato.

Esso non tiene conto della portata del principio di diritto - di cui la Corte di appello ha fatto corretta applicazione - secondo il quale la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (tra le altre, Cass., 20 ottobre 2003, n. 15646; Cass., 11 giugno 2009, n. 13531).

Invero, nel caso di insussistenza del reato di calunnia, ciò che rileva in modo dirimente nell'elidere la valenza della colpa, anche grave, nei termini evocati dal ricorrente, è proprio la circostanza che l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale opera sul piano della causalità materiale, rompendo il nesso eziologico tra condotta del denunciante ed il danno patito dal denunciato, con conseguente radicale elisione della responsabilità civile già soltanto per l'assenza del profilo oggettivo della fattispecie risarcitoria aquiliana.

4. - Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ., nonché dedotto vizio di motivazione.

La Corte territoriale, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, non avrebbe affatto tenuto "indicato gli elementi di fatto all'uopo considerati o, comunque, i criteri applicati", ignorando del tutto le risultanze



processuali (innanzi indicate sub § 2., che precede) e gli aspetti peculiari della vicenda (su cui il ricorrente si sofferma in ricorso: pp. 32/36).

4.1. - Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, nel liquidare il danno non patrimoniale dell'attore [per lesione del diritto tutelato dagli artt. 2 e 19 (recte: 29) della Costituzione] in riferimento all'illecito aquiliano ascritto alla D ha esaurito la propria motivazione nella sola affermazione "considerate tutte le circostanze relative all'entità della lesione del diritto del N".

Trattasi di motivazione apparente, giacché essa non dà affatto conto dell'iter logico seguito nella quantificazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., la quale, pur essendo affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, deve essere sorretta dalla intelligibile indicazione dei criteri adottati a base del procedimento valutativo, in forza delle presupposte allegazioni della parte danneggiata (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16222; Cass., 19 ottobre 2015, n. 21087).

5. - Va, dunque, accolto il quarto motivo di ricorso e rigettati i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, alla luce del principio enunciato al § 4.1. che precede, dovrà provvedere ad una nuova delibazione in punto di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale patito dal Nataf.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,



per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

accoglie il quarto motivo e rigetta nel resto il ricorso;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 22 dicembre 2015.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 7 APR 2016



Il Funzionario Giudiziario
F. CATANIA